

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE PM E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 238

Prot. n. _____ del 08/04/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER EVENTO "GIORNATA DEL MARE" DEL GIORNO 11 APRILE 2024
--

IL DIRIGENTE

Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Reggio Calabria, con prot. n. 1225/A4/Gab. che comunica la necessità di modificare la circolazione veicolare sul lungomare Falcomatà in occasione della Giornata del Mare del giorno 11 aprile 2024 e sulla rotatoria dell'aeroporto in occasione della visita del Ministro dell'Istruzione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

In lungomare Falcomatà tra piazza Indipendenza e Salita Jerace

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati

Divieto di transito

in Corso Matteotti tra piazza Indipendenza e Salita Prestipino

Doppio senso di circolazione

in Salita Prestipino

Senso unico direzione monte-mare

in via XXIV Maggio tra corso Matteotti e lungomare Falcomatà

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati

Divieto di transito

in Salita La Russa

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati

Divieto di transito

in parcheggio Stazione Lido Nord e Sud

Divieto di sosta con rimozione eccetto autorizzati

in Rotatoria aeroporto

Divieto di sosta con rimozione



dalle ore 05,00 alle ore 17,00 del 11/04/2024

La Castore spl dovrà approntare, a propria cura e spese, la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del d.l.vo n. 285/92 e successive modificazioni.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il Responsabile del servizio
Ing. Scalo Domenico



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

